



DELIBERAZIONE N° 1213

SEDUTA DEL 14 NOV. 2017

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO

OGGETTO PSR Basilicata 2014-2020 - Misura 19 SLTP LEADER - Sottomisura 19.3 "Attuazione della Cooperazione LEADER" - Reg. (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii., art. 44, par. 3, secondo capoverso - Approvazione delle procedure amministrative per la selezione dei progetti di Cooperazione LEADER e dell'elenco delle spese ammissibili

ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno 14 NOV. 2017 alle ore 15,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente		X
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 02/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE** la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 e la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014 con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale ed in particolare è stato definito la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA** la D.G.R. n. 2903 del 13/12/2004, modificata dalla D.G.R. n. 637 del 03/05/2006 relative alla disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
- VISTE** le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10/06/2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 06/09/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la Legge Regionale n. 4 del 09/02/2016 - "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018";
- VISTA** la D.G.R. n. 111 del 10/02/2016 - "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018";
- VISTA** la Legge Regionale n. 29 del 23/12/2016 - "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 2017" che autorizza la spesa regionale nei limiti di stanziamenti previsti per l'esercizio 2017 approvati con la Legge n. 4 del 09/02/2014 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 32 del 30/12/2016 - "Assestamento del Bilancio di Previsione Pluriennale 2016-2018";
- VISTA** la D.G.R. n. 1529 del 30/12/2016 - "Assestamento di Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2016-2018";
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare gli artt. 32, 33, 34, 35;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed

in particolare gli artt. 42, 43 e 44 "LEADER";

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTO** l'Accordo di Partenariato "Italia" (settembre 2014), conforme all'art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4;
- VISTA** la D.G.R. n. 928 del 21/07/2014, relativa all'adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- VISTA** la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata, approvato con la suddetta decisione della Commissione Europea;
- VISTA** la D.G.R. n. 40 del 19/01/2016, di presa d'atto della suddetta Decisione della Commissione Europea C(2015)8259 del 20/11/2015 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;
- VISTA** la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2016)4388 del 06/07/2016 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- VISTA** la Scheda di Misura della Sottomisura 19.3 "Attuazione della Cooperazione LEADER" del PSR Basilicata 2014-2020;
- VISTO** l'art. 44, par. 3, secondo capoverso del Reg. (UE) 1305/2013, il quale statuisce che le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale;
- VISTE** le Procedure Attuative della Misura 19 – SLTP LEADER di cui alla D.G.R. 31 maggio 2016 n. 598 e ss.mm.ii., ed in particolare il Paragrafo 5.1 "Ruolo dell'Autorità di Gestione del PSR", il quale stabilisce, fra l'altro, che l'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 predispone e pubblica il bando per la selezione permanente dei progetti di cooperazione;
- RITENUTO** opportuno approvare, in via preventiva rispetto al bando di cui al punto precedente ed ai sensi del citato art. 44, par. 3, secondo capoverso del Reg. (UE) 1305/2013, le procedure amministrative per la selezione dei progetti e la distinta delle spese ammissibili per la Sottomisura 19.3 "Attuazione della Cooperazione LEADER" del PSR Basilicata 2014-2020;
- VISTE** le proposte di "Procedure amministrative per la selezione dei progetti di Cooperazione LEADER" (Allegato 1) ed il documento sulle "Spese ammissibili riferite alla

Cooperazione LEADER" (Allegato 2) all'uopo predisposte dall'Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020;

su proposta dell'Assessore al ramo
ad unanimità di voti

DELIBERA

per le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare le "Procedure amministrative per la selezione dei progetti di Cooperazione LEADER" (Allegato 1) ed il documento sulle "Spese ammissibili riferite alla Cooperazione LEADER" (Allegato 2) preliminarmente alla predisposizione di un Bando per la selezione permanente dei progetti di cooperazione a valere sulla Sottomisura 19.3 "Attuazione della Cooperazione LEADER" del PSR Basilicata 2014-2020;
2. di dare atto che alla predisposizione del Bando per la selezione permanente dei progetti di cooperazione di cui al punto precedente, ed ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, provvederà l'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito internet regionale e sul sito www.basilicatapsr.it.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.



(ing. Paolo De Nictolis)

IL DIRIGENTE



(dott. Rocco Vittorio Restaino)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Scegliere un elemento. ALTRO
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



Priorità 6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

MISURA 19 - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO – SLTP LEADER

SOTTOMISURA 19.3 - ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE LEADER

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE LEADER



Sommario

PREMESSA	2
1. LA COOPERAZIONE LEADER NEL PSR BASILICATA 2014-20	3
2. ATTIVITÀ AMMISSIBILI	4
3. POTENZIALI BENEFICIARI	5
4. RISORSE FINANZIARIE	5
5. SELEZIONE PERMANENTE	6
6. COMITATO DI SELEZIONE	6

PREMESSA

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44, par. 3, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013, le presenti procedure danno avvio all'iter amministrativo regionale finalizzato alla selezione dei progetti di cooperazione Leader, nell'ambito della sottomisura 19.3, integrandosi e collegandosi con le altre procedure che, a vario titolo, riguardano il PSR Basilicata 2014-2020, a partire dalle Disposizioni di Attuazione della Misura 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – Leader, approvate con DGR n. 598 del 31 maggio 2016 e ss.mm.ii., di cui rappresentano una appendice. Sono, altresì, integrate e collegate con le procedure attuative delle Misure di Investimento del PSR Basilicata 2014-2020 adottate dall'Autorità di Gestione del PSR, nonché con le procedure attuative adottate dall'Organismo Pagatore responsabile dei pagamenti per il PSR Basilicata 2014-2020 (art. 7 Reg. (UE) 1306/2013).

A partire dal contesto normativo rappresentato della sottomisura 19.3 – *Attuazione della Cooperazione Leader*, descritta nel paragrafo 8.2.15.3.4 del PSR Basilicata 2014-2020, cui si fa esplicito riferimento e al quale si rinvia per quanto in esso disposto, in questa sede viene esplicitato l'iter amministrativo che porterà alla selezione permanente dei progetti di cooperazione, rinviando ad una fase successiva all'approvazione dei criteri di selezione, la predisposizione e la pubblicazione del bando attuativo, che disciplinerà nel dettaglio gli aspetti, non affrontati in questa sede, legati alle condizioni di ammissibilità, ai criteri di selezione, alla presentazione, attivazione e rendicontazione dei progetti, nonché agli altri aspetti strettamente connessi alla fase di pubblicazione dei bandi.

Sono rivolte alle strutture regionali a vario titolo preposte alla gestione del PSR, ai GAL che operano nelle diverse aree del territorio regionale, nonché agli altri partenariati locali interessati all'attuazione della Cooperazione in ambito LEADER, rappresentando per questi il quadro di riferimento entro cui orientarsi e prepararsi, per affrontare la successiva fase di attuazione che verrà aperta con la pubblicazione del bando permanente a sportello.

Nelle pagine seguenti, quindi, vengono trattati gli aspetti di seguito elencati:

1. la cooperazione Leader nel PSR Basilicata 2014-2020;
2. le attività ammissibili;
3. i potenziali beneficiari;
4. le risorse finanziarie disponibili;
5. la selezione permanente;
6. il Comitato di selezione.

1. LA COOPERAZIONE LEADER NEL PSR BASILICATA 2014-20

La cooperazione Leader del periodo 2014-2020 mira a offrire ai Gruppi di Azione Locale la possibilità di rafforzare gli obiettivi delle loro strategie di sviluppo locale attraverso l'apertura ad analoghi progetti, condivisi, di respiro regionale e/o interregionale e/o transnazionale.

L'azione di cooperazione, quindi, da intendere quale parte integrante delle strategie di sviluppo locale, deve rafforzare e aggiungere valore alle strategie di sviluppo locale elaborate su base territoriale, grazie al confronto, in ambito regionale, nazionale e internazionale, tra soggetti accomunati da uno o più interessi, su uno più dei temi sui quali tali strategie sono state costruite, con il comune obiettivo di dare una efficace ed efficiente risposta ai bisogni dei rispettivi territori, grazie all'attuazione condivisa di azioni comuni, concrete e dagli effetti durevoli, in grado di conferire un valore aggiunto certo e misurabile al processo di partecipazione dal basso delle popolazioni locali.

Le attività di cooperazione dovranno essere sviluppate sulla base di accordi di partenariato tra GAL che attuano strategie di sviluppo locale coerenti, se del caso (cooperazione transnazionale) anche con la partecipazione di soggetti operanti in paesi terzi.

Sono, quindi, obiettivi della cooperazione:

- incoraggiare i partner della cooperazione a lavorare allo sviluppo di progetti comuni al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo;
- ricercare la massima complementarità con gli altri strumenti programmatici;
- apportare al territorio un reale valore aggiunto, valutabile in termini concreti, per meglio relazionarsi con una dimensione economica globale.

1.1. LIVELLI DI COOPERAZIONE

Nel rispetto delle previsioni regolamentari (Reg (UE) 1305/2013, art. 44, par. 1.a), due sono i livelli di cooperazione considerati:

- **cooperazione interterritoriale**, che riguarda i progetti di cooperazione in territorio nazionale, con la partecipazione di più GAL operanti in più regioni italiane, o anche nella stessa Regione Basilicata;
- **cooperazione transnazionale**, che riguarda i progetti di cooperazione tra territori interessati:
 - da GAL lucani e/o di altre regioni italiane;
 - da GAL operanti in altri Stati membri;
 - e/o da partner rappresentativi di territori ubicati in paesi terzi.

Nel rispetto della relativa scheda di Misura del PSR, a prescindere dal livello di cooperazione considerato, è richiesta la partecipazione di almeno n. 2 GAL.

Come previsto dal già citato art. 44 del Reg(UE) 1305/2013, nello specifico dal comma 2, oltre ai GAL possono essere partner dei progetti di cooperazione le *associazioni di partner locali pubblici e privati*

su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione.

2. ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Pur lasciando ai GAL piena libertà nella scelta dei propri progetti di cooperazione, è necessario prevedere e pretendere la coerenza di questi con le strategie di sviluppo locale attive sui rispettivi territori, perché le passate esperienze hanno dimostrato che il confronto e lo scambio di informazioni, esperienze, metodi e strumenti differenti, modelli organizzativi e buone pratiche conseguite dalle precedenti esperienze di cooperazione, oltre ad aumentare il valore aggiunto della cooperazione stessa, hanno rafforzato anche alcuni obiettivi propri delle strategie territoriali.

Senza voler porre limiti restrittivi nella definizione delle **attività ammissibili** nell'ambito della cooperazione, è utile ricondurre tali attività al conseguimento degli obiettivi di seguito specificati:

- miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, raggiungibile attraverso:
 - l'acquisizione di nuove conoscenze in grado di dare nuove soluzioni a problemi locali;
 - l'accrescimento delle competenze tecniche e amministrative degli attori locali;
 - l'individuazione di nuovi partner commerciali e posizionamenti su nuovi mercati che possono contribuire alla promozione dei prodotti locali e della relativa zona di origine;
 - la creazione di lavoro e la possibilità di promuovere l'innovazione attraverso nuove competenze, nuove visioni e dimensioni consentendo di ampliare gli orizzonti commerciali e incoraggiare le imprese e le organizzazioni ad adottare approcci operativi più avanzati con benefici socioeconomici per le aree rurali;
- miglioramento dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati in termini di:
 - requisiti tecnici;
 - tecnologie adottate;
 - visibilità tramite azioni di promozione;
- divulgazione di informazioni, buone pratiche e *know-how* in grado di:
 - rafforzare l'identità territoriale che aiuta la popolazione locale a riscoprire la propria terra e storia favorendo un comportamento attivo degli attori locali nello sviluppo del proprio territorio;
 - favorire comportamenti, competenze, reti e relazioni più ampie che consentono ai territori locali di uscire dalla loro condizione d'isolamento migliorando, di conseguenza, la visibilità esterna del territorio.

Poiché la cooperazione è intesa come parte integrante della strategia di sviluppo locale di cui ogni GAL si è dotato, proiettata in una dimensione economica globale, si ritiene fondamentale nell'ambito dei progetti di cooperazione condivisi e candidati, l'attivazione di **azioni comuni** finalizzate a:

- creare competenze e trasferire esperienze sullo sviluppo locale attraverso pubblicazioni comuni, seminari di formazione per l'adozione di metodologie comuni o l'elaborazione di un'attività di sviluppo congiunta o coordinata;
- promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale del territorio che presenta caratteristiche comuni tra i diversi partner attraverso la realizzazione di azioni informative e formative, il trasferimento di buone pratiche, la creazione di servizi, itinerari turistici tematici, piani di comunicazione;
- migliorare la qualità della vita nelle aree rurali attraverso la realizzazione di azioni volte alla creazione di servizi, alla tutela del paesaggio, alla diffusione dell'ICT (*Information Communication Technology*), allo sviluppo e miglioramento delle possibilità di occupazione, in particolare di giovani e donne;
- incoraggiare la produzione e commercializzazione congiunta di prodotti afferenti a una stessa categoria (agricola, alimentare, artigianale) attraverso la realizzazione di studi e indagini, progetti pilota, il trasferimento di buone pratiche, la creazione di servizi, disciplinari, piani di comunicazione.

A latere e supporto di tali azioni comuni, potranno essere previste *azioni specifiche* di carattere locale, realizzate dai singoli partner sul loro territorio, se strettamente connesse e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo comune definito dal progetto di cooperazione ed attuate in maniera differenziata dai GAL coinvolti al fine di rafforzarne l'efficacia nei territori interessati.

3. POTENZIALI BENEFICIARI

Il PSR Basilicata 2014-2020 individua come beneficiari della sottomisura 19.3 i GAL e gli operatori pubblici e privati, in forma singola e associata. Tale previsione è giustificata dalla generale complessità dei progetti di cooperazioni, che prevedono azioni comuni e azioni specifiche locali, delle quali possono beneficiare sia gli stessi GAL che, appunto altri soggetti, sia pubblici che privati, sia in forma singola che associata.

Ogni singolo progetto dettaglierà nel merito questi aspetti, al pari degli altri, definendo anche le modalità con le quali saranno selezionati i beneficiari pubblici e privati diversi dai GAL stessi.

In sede di bando saranno disciplinate le condizioni di accesso di ciascun progetto e dei relativi beneficiari.

4. RISORSE FINANZIARIE

Il PSR Basilicata 2014-2020 destina alla sottomisura 19.3 € 1.884.298 di risorse pubbliche, che saranno utilizzate per finanziarie sia progetti di cooperazione interterritoriale che progetti di cooperazione transnazionale, secondo le richieste che perverranno e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. SELEZIONE PERMANENTE

Così come previsto nel PSR approvato, la cooperazione Leader verrà attuato il sistema di **selezione permanente, a sportello**, dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, secondo il meccanismo nel seguito descritto:

- entro il 31 gennaio 2018 la Regione pubblica il bando per la selezione permanente dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, che resta in vigore fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, e comunque non oltre il 10 settembre 2020;
- i GAL interessati possono presentare domanda di sostegno, allegando i relativi progetti di cooperazione, secondo le modalità puntualmente riportate nel bando, dall'1 al 10¹ dei mesi di gennaio, maggio e settembre di ogni anno. **In via eccezionale, la prima finestra del bando va dall'1 al 10 marzo 2018.** In ogni finestra, ogni GAL potrà presentare al massimo un progetto di cooperazione per ciascun livello (max 1 progetto di cooperazione interterritoriale e max 1 progetto di cooperazione transnazionale);
- entro i quattro mesi² successivi alla chiusura di ogni finestra, le preposte strutture regionali devono assicurare l'istruttoria, la valutazione, la selezione e l'approvazione/non approvazione dei progetti di cooperazione presentati;
- se alla chiusura di una finestra non dovessero residuare risorse finanziarie non assegnate, il bando per la selezione permanente dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale si considera automaticamente chiuso.

In ogni caso, l'ultima finestra sarà aperta il 1 settembre 2020 e se alla fine della relativa fase istruttoria dovessero ancora residuare risorse finanziarie non assegnate, le stesse saranno dirottate sulla sottomisura 19.2 in favore dei GAL maggiormente performanti.

6. COMITATO DI SELEZIONE


Le attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti di cooperazione sono affidate un comitato interno costituito con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 (AdG), la cui composizione sarà modificabile sempre con Determinazione Dirigenziale dell'AdG.

Il comitato interno opererà a titolo gratuito e le sue decisioni verranno prese all'unanimità.

Il comitato potrà negoziare con i GAL della Regione Basilicata proponenti gli aspetti tecnico-economici dei progetti di cooperazione presentati, promuovendo anche, ove opportuno o necessario, attività di integrazione fra più progetti.

¹ Nel caso in cui il giorno 10 cada in un giorno festivo, la scadenza si intende prorogata di diritto alla mezzanotte del primo giorno non festivo successivo.

² Ai sensi dell'art. 44, par. 3, terzo capoverso del Reg. (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii.



Priorità 6

Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

MISURA 19

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO – SLTP LEADER

Sottomisura 19.3 – Cooperazione LEADER

SPESE AMMISSIBILI RIFERITE ALLA COOPERAZIONE LEADER



Sommario

PREMESSA	2
RACCOMANDAZIONE PRELIMINARE.....	3
<i>AMMISSIBILITÀ DELL'IVA QUANDO IL BENEFICIARIO È IL GAL</i>	4
<i>I COSTI COMUNI</i>	5
SEZIONE 1 SPESE AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE	6
SEZIONE 2 SPESE NON AMMISSIBILI.....	7

PREMESSA

Sulla base di quanto disposto dai Regolamenti comunitari che costituiscono il quadro normativo di riferimento per il periodo di programmazione 2014-2020, l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata è chiamata a svolgere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti di programmazione e gestione dei fondi comunitari, anche in riferimento alle norme sull'ammissibilità delle spese.

Il presente documento, predisposto dall'Autorità di Gestione del PSR, stabilisce una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese nell'ambito della Sottomisura 19.3 – Attuazione della Cooperazione LEADER del PSR 2014-2020 della Regione Basilicata, in analogia alle norme comuni adottate in relazione alle altre Misure del PSR.

Il presente documento disciplina in particolare:

- le spese ammissibili nell'ambito del Sostegno tecnico preparatorio¹;
- le spese ammissibili nell'ambito dei Progetti di Cooperazione²;
- le spese non ammissibili.

Nel caso di cooperazione con un Paese Terzo le spese previste e riconducibili alla zona LEADER, pur se non sostenute nell'area LEADER, sono ammissibili (partecipazione del GAL agli incontri di partenariato, etc.). Le spese realizzate in un Paese Terzo e non riconducibili alla zona LEADER non sono ammissibili.

Per tutto quanto non in esso previsto si fa riferimento alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020"³, redatte dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale.

Eventuali norme regionali in materia di ammissibilità delle spese successive alle presenti disposizioni si applicano, per quanto pertinenti, a decorrere dalla loro data di entrata in vigore.

Per il dettaglio delle singole spese, ove applicabile, si fa riferimento al documento "Spese ammissibili riferite alle Sottomisure 19.1, 19.2.B e 19.4", allegato alla D.G.R. n. 598/2016 e ss.mm.ii..

¹ Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lett. b)

² Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lett. a)

³ Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

RACCOMANDAZIONE PRELIMINARE

A prescindere dalla modalità attuativa e dal grado di responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni cofinanziate dalla Sottomisura 19.3 – Attuazione della Cooperazione LEADER del PSR 2014-2020, è necessario che per ciascuna delle fasi di attuazione delle operazioni si abbia cura di archiviare correttamente tutta la documentazione in originale, trasferendo al soggetto preposto al controllo una relazione sulle attività svolte, accompagnata da un rendiconto dettagliato delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati, nonché da copia della documentazione conservata in originale.

La documentazione contabile deve essere prodotta in copia conforme all'originale.

I contributi pubblici erogati al GAL per l'attuazione delle operazioni in modalità "regia diretta GAL" saranno trasferiti su un conto corrente dedicato utilizzato per tutti i movimenti finanziari collegati a tali operazioni.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti cofinanziati, nonché per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, il beneficiario utilizza le seguenti modalità:

- a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via "home banking", il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) *Carta di credito e/o bancomat*. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'operazione con cui è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- c) *Assegno*. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- d) *Bollettino postale* effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) *MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso)*. Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca

assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

- g) *Modello F24*. Tale forma è utilizzata per il pagamento dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e degli oneri sociali. In sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

In fase di controllo occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che, a partire dal pertinente programma di riferimento, riporti gli elementi identificativi del progetto cofinanziato (nell'ordine: GAL, SSL, PAE, Sottomisura, Azione, Operazione, Progetto).

Il pagamento attraverso dazione diretta di moneta è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 1.000,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio. In tal caso, ogni documento di spesa (ricevuta, fattura o altro documento equipollente) deve essere accompagnato dalla quietanza liberatoria del fornitore.

Inoltre, limitatamente alle operazioni realizzate da Enti pubblici, deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'articolo n. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti riferiti ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

Ogni progetto di investimento deve, inoltre, essere identificato dal CUP (Codice Unico di Progetto)⁴.

AMMISSIBILITÀ DELL'IVA QUANDO IL BENEFICIARIO È IL GAL

Atteso che, ai sensi dell'art 69, par. 2 c) del Reg. (UE) 1303/2013, l'IVA costituisce una spesa ammissibile al cofinanziamento FEASR solo se effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, comunque nel rispetto della vigente normativa nazionale, il GAL è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti che danno diritto all'ammissibilità dell'IVA sulle attività di cui è beneficiario relativamente al Piano di Azione approvato.

In relazione alle attività che i GAL possono svolgere in quanto società a responsabilità limitata, a prescindere dalla Misura 19 – SLTP, due sono le condizioni che permettono l'ammissibilità l'IVA a valere sul PSR Basilicata 2014-2020⁵:

1. il GAL intende gestire **unicamente** il Piano di Azione approvato nell'ambito della Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER di Tipo Partecipativo (SLTP);
2. il GAL intende gestire anche altre attività, diverse da quelle riferite al piano di Azione di cui alla Misura 19 – SLTP, *ma utilizza le risorse professionali e le dotazioni tecniche acquisite nell'ambito del Piano di Azione esclusivamente per la gestione del Piano stesso, adottando a tale scopo una contabilità separata riferita esclusivamente alla Misura 19 - SLTP.*

Al momento della presentazione della domanda di aiuto a valere sulla Sottomisura 19.3, ogni GAL dovrà dichiarare la condizione nella quale intende operare.

⁴ <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/>

⁵ Parere Agenzia delle Entrate – Direzione generale della Basilicata – n. 219103 del 23.10.2015 in risposta ad interpello n. 918-51/2015 della Regione Basilicata.



Successivamente, in occasione di ogni domanda di pagamento, i GAL dovranno confermare quanto dichiarato in precedenza, allegando la documentazione giustificativa di volta in volta necessaria (una idonea attestazione del proprio commercialista, per il primo anno di attività; le comunicazioni annuali IVA e le dichiarazioni annuali IVA per gli anni successivi).

Al fine di confermare la sussistenza dei requisiti idonei a giustificare l'ammissibilità dell'IVA, nell'ambito dell'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento finalizzate ad ottenere il riconoscimento dell'IVA ammissibile, l'Autorità di Gestione/Responsabile della Misura 19 - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, per quanto concerne le domande di aiuto, ovvero l'Organismo Pagatore o un suo delegato, per quanto riguarda le domande di pagamento, effettueranno, sulle dichiarazioni e sulle documentazioni presentate dai GAL, le verifiche riportate nel prospetto che segue:

GAL	Dichiarazioni	Controlli
Condizione 1	Esistenza di attività esclusiva	<p><i>Verifica presso la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate</i></p> <p><i>Verifica sulla comunicazioni annuali IVA e/o sulle dichiarazioni annuali IVA, allegate alla domanda di aiuto/pagamento</i></p>
Condizione 2	Separazione tra attività di attuazione del Piano di Azione e attività di impresa, regime fiscale applicato	<p><i>Verifica presso la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate</i></p> <p><i>Verifica sui documenti di spesa, sulle comunicazioni annuali IVA e/o sulle dichiarazioni annuali IVA, allegate alla domanda di aiuto/pagamento</i></p>

I COSTI COMUNI

L'esecuzione dell'azione comune rappresenta l'essenza del progetto di cooperazione alla cui realizzazione concorrono finanziariamente tutti i partner in quota parte o come azione, pur sempre unitaria, ma suddivisibile in moduli attuati dai singoli partner. Ad esempio, nel caso di realizzazione di un evento, le singole spese relative alla sua organizzazione (affitto sale, noleggio attrezzature tecniche, cartellonistica, traduzione ecc.) possono essere ripartite tra i partner. Quest'ultimo orientamento è quello prevalente tra

gli Stati membri: in molti, infatti, hanno scelto di optare per azioni comuni separabili da realizzare autonomamente.

Esiste anche la possibilità che l'azione comune richieda l'acquisizione di un servizio o di una fornitura a beneficio di tutti i partner o l'individuazione di un soggetto incaricato alla sua realizzazione. In questo caso è possibile dare attuazione all'intervento in maniera unitaria: la relativa spesa è effettuata dal Capofila o da altro partner delegato, in nome e per conto degli altri partner. In questo caso, il partner che ha effettuato la spesa dovrà richiedere il rimborso agli altri partner mediante emissione di fattura nella quale sarà menzionato in oggetto il "riaddebito pro-quota" delle spese per la fornitura di un servizio acquisito anche in nome e per conto dei partner deleganti. L'importo sarà soggetto a IVA con l'applicazione dell'aliquota ordinaria applicando l'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 27 – quinquies D.P.R. 633/72 solo nel caso in cui l'IVA assolta sull'acquisto o prestazione non sia detraibile per natura.

In ogni caso va sottolineato che l'effettuazione di spese da parte di un partner delegato da riaddebitare pro-quota agli altri partner deleganti con relativo trasferimento di fondi tra gli stessi presenta evidenti svantaggi di natura prettamente fiscale e, nel caso di acquisto di beni materiali e immateriali, problemi di rendicontabilità.

Altra soluzione da perseguire, specie nel caso della cooperazione transnazionale, è quella di un unico contratto, stipulato dal GAL incaricato in proprio e a nome e per conto di tutti i partner, in forza del quale il fornitore emetterà fatturazioni per ogni partner.

SEZIONE 1 SPESE AMMISSIBILI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

Per le spese relative all'attuazione degli interventi che ricadono nelle singole misure del PSR Basilicata 2014-2020, si rimanda alle tipologie di spese ammissibili individuate nelle relative schede di misura, nonché alle ulteriori Disposizioni Attuative Regionali per le Misure ad Investimento. In relazione alla specificità delle azioni di cooperazione, è possibile individuare le seguenti categorie di spesa:

- spese tecniche preparatorie alla presentazione del progetto di cooperazione, **nei limiti del 10% del costo complessivo del Progetto di Cooperazione**. Tali spese comprendono:
 - o la ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
 - o la realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti la redazione progetto;
 - o la comunicazione e l'informazione (interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti);
 - o l'organizzazione di riunioni e incontri (affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione, ecc.);
 - o le spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione;
- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione, comprensivo di TFR;
- spese per la costituzione e gestione della struttura giuridica comune, **nei limiti del 10% del costo complessivo del Progetto di Cooperazione**;

- spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature, **nei limiti del 15% del costo complessivo del Progetto di Cooperazione;**
- spese per servizi di interpretariato e traduzione;
- spese per ricerche, acquisizione di consulenze specifiche e altre attività inerenti;
- spese per la realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione, **nei limiti del 5% del costo complessivo del Progetto di Cooperazione;**
- spese per acquisti di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (ad esempio allestimento punti informativi e vetrine promozionali);
- le spese generali relative all'organizzazione e attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione.

Le spese generali indirette devono essere determinate sulla base di un pro-quota equo e trasparente, debitamente giustificato e documentato, **nei limiti del 10% del costo complessivo del Progetto di Cooperazione.**

Le categorie di spesa di cooperazione possono riferirsi ad azioni comuni e/o individuali dei partner. La scheda di progetto allegata all'accordo di cooperazione deve indicare chiaramente il metodo e i criteri di ripartizione delle azioni (comuni e individuali) e delle relative spese tra i diversi partner.

Si considerano inoltre ammissibili a finanziamento le spese sostenute per azioni promozionali che non prevedano realizzazioni fisiche, da svolgere anche in territori esterni all'area GAL (UE ed extra UE), come nel caso di partecipazione a manifestazioni e fiere, **nei limiti del 10% del costo complessivo del Progetto di Cooperazione.**

Tutte le spese sono ammissibili a far data dall'approvazione del progetto di cooperazione, eccezion fatta per le spese tecniche preparatorie alla presentazione del progetto di cooperazione, che sono ammissibili a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.B. del Bando per la selezione permanente dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

SEZIONE 2 SPESE NON AMMISSIBILI

In base all'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che "non sono ammissibili a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;*
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;*
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.⁶*

⁶ Per l'IVA, vedi quanto riportato in Premessa.

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e nei regolamenti di esecuzione laddove è espressamente previsto che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Inoltre, in base all'art. 45 del Reg. (CE) n. 1305/2013, non sono ammissibili, nel caso di investimenti per l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature (compresi i programmi informatici) attraverso un contratto di leasing con patto di acquisto, le spese connesse a tale contratto: garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.

Non è ammissibile l'acquisto di materiale usato.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Wou c


IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 16.11.2017
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero **5** fasciate e da n. **2** allegati.